

cominciò cotesta sorveglianza, nol saprei dire con sicurezza; io sono d'avviso, che con tanta formalità non la si ponesse in esecuzione, se non dopo le discordie di Venezia colle città della Romagna e della Lombardia, per lo rifiuto di queste a mandarle i viveri e le granaglie necessarie al sostentamento de' suoi cittadini. Anzi nell'anno 1275 fu decretato, che « tutti li naviganti per la mercatura » tra il seno di Fano e le bocche del Po, pagassero gabella e dove fossero fare scala delle loro merci Venezia. » Al quale decreto ho fatto cenno poco addietro, siccome a quello, da cui derivarono le rivalità e le guerre, che poco appresso descriverò. Intanto qui bastino le poche cose che ho detto, per fissare un'epoca certa, in cui abbia incominciato l'esistenza di questo uffizio novello.

Ed anche il *Magistrato ai Salì*, benchè se ne abbiano tracce precedenti a questo tempo, va collocato ora, perchè nell'anno 1276 lo si trova ridotto ad una forma ben regolata. Ho narrato sino dal principio di questa mia storia, essere stato il sale il primissimo articolo del veneziano commercio: egli è ben naturale perciò, che sino dai primi tempi vi sia stata una qualche disciplina o legge, che ne abbia diretto l'amministrazione e lo smercio. Per verità, non si conosce su questo argomento veruna carta o decreto, che preceda l'anno 1245; sebbene quella, che di esso anno si conosce, parli in modo da manifestarne un uffizio alquanto più antico. Cotesta carta del 1245, ch'esiste nel libro *Philippicus dell'Avogaria di comun* (1), stabilisce che nè giudice nè ministro possa esercitare il commercio del sale, nè farsi mezzano o sensale di qualsiasi contratto su tal materia. Da ciò rilevasi, che il sale, sino da remotissimi tempi, era in Venezia un oggetto di privata ed esclusiva proprietà dello stato. Amministravano questa pubblica rendita quattro cittadini. Chiamavansi anticamente *Salinieri del mare* (2), non tanto, perchè sorvegliassero ad un prodotto delle acque marine, quanto perchè a loro

(1) A pag. 10.

(2) Lib. *Cerberus* dell'Avog. di Comun, pag. 61.